

# **STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA**

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2021

## **TITOLO II ORGANI E STRUTTURE CENTRALI DELL'UNIVERSITÀ**

### **SEZIONE II STRUTTURE**

#### **Art. 26 Consiglio del Personale tecnico-amministrativo**

1. Il Consiglio del Personale tecnico-amministrativo è struttura collegiale di rappresentanza con funzioni consultive del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto, fatte salve le prerogative del Direttore Generale e quelle proprie della contrattazione collettiva.
2. In particolare, il Consiglio:
  - a) esprime pareri e formula proposte in merito alla programmazione annuale e triennale del personale tecnico-amministrativo ed alla dotazione organica in relazione alle esigenze in ambito didattico, di ricerca e di terza missione;
  - b) esprime pareri e formula proposte sui piani di formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;
  - c) esprime pareri e formula proposte sui regolamenti di Ateneo, nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo;
  - d) svolge ogni altra attribuzione a esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. Il Consiglio designa i propri rappresentanti negli organi e nelle strutture dell'Università, secondo quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti interni delle strutture.
4. I componenti del Consiglio sono eletti direttamente da tutto il personale tecnico-amministrativo e nominati con decreto del Rettore. Il numero dei componenti del Consiglio è pari al 6% del personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato e determinato. Se le candidature lo consentono, è assicurata all'interno del Consiglio una rappresentanza del personale con profilo amministrativo e del personale con profilo tecnico che rispecchi le relative proporzioni di entrambe le componenti rispetto all'elettorato attivo complessivo. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato ed a tempo determinato. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente. I componenti del Consiglio restano in carica per quattro anni.
5. Il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo viene predisposto dal Consiglio del Personale tecnico-amministrativo stesso ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.